PROGETTO DI ASSISTENZA GLOBALE E PROTEZIONE – PROMOZIONE DELLA SALUTE PER I CITTADINI DI MONTEGROTTO TERME

Premessa

- L'allungamento della vita media ha fatto in modo che aumenti la percentuale di popolazione in età geriatrica.
- Il calo della natalità ha portato alla diminuzione del numero dei figli e di conseguenza ad un minore sostegno intrafamiliare per le persone che invecchiano.
- La crescente mobilità, soprattutto per il lavoro, fa sì che molte persone si trovino lontane dalla famiglia.
- L'aumento, anche nella nostra Comunità, delle persone che vivono da sole e senza appoggi parentali per le difficoltà in cui si trovano diversi nuclei familiari.
- L'aumento della qualità delle prestazioni medico-chirurgiche ospedaliere senza un corrispondente miglioramento della qualità dell'assistenza di base.
- L'aumento della competizione sociale con emarginazione delle persone meno dotate.
- L'individualismo sempre più accentuato dei singoli e conseguente disinteresse per i problemi degli altri.

L'opportunità di ridefinire una proposta organica di criteri sulla base dei quali "erogare l'assistenza", è motivata dall'esigenza di individuare, per quanto possibile, criteri oggettivi di riferimento che consentano, da un lato un più corretto rapporto tra l'utenza e l'Istituzione, limitando il più possibile la discrezionalità e favorire, dall'altro, l'unificazione dell'intervento sulla base della risposta al bisogno reale.
Oggigiorno sono superati i concetti di "bisogno" e di "categoria" per rappresentare gli utenti del servizio sociale.
Le scienze sociali hanno evidenziato la multidimensionalità della persona nei suoi bisogni e nelle sue aspettative; di fatto esiste sempre meno la "categoria dei soggetti poveri", mentre si tende a parlare sempre più spesso di "cittadino portatore di diritti", oltre che di doveri.
La vita moderna ha portato, assieme a numerosi e inscindibili vantaggi, altre situazioni quali : stress fisico e psichico, incapacità e/o difficoltà di relazione, condizioni momentanee di non gestibilità finanziaria.
Se da un lato quindi la qualità della vita è notevolmente aumentata, dall'altra continuano ad esistere alcune persone che non riescono a "salire" la loro condizione di insufficienza, mentre tutte le altre rientrano, potenzialmente, tra i soggetti a rischio di una società moderna avanzata che tende a travolgere chi non tiene "il passo".
Allo stesso tempo, vanno tenuti in debita considerazione, anche i nuovi parametri di ricchezza che subentrano, e che sono spesso difficilmente riscontrabili con il solo metro reddituale.

Queste premesse conducono a formulare un "Progetto di Assistenza Globale e Protezione/Promozione della Salute" rivolto alle persone che nella nostra comunità hanno maggiori difficoltà, non solo economiche, ma anche di vita relazionale.

Obiettivo del Progetto

Il progetto ha come obiettivo fondamentale quello di garantire un livello di vita dignitosa ad ogni cittadino del Comune di Montegrotto Terme, limitando i disagi causati dalla malattia, l'invecchiamento, l'handicap, la solitudine e l'emarginazione.

Destinatari del progetto

Tutti i cittadini residenti nel Comune di Montegrotto Terme che siano nelle situazioni indicate nel regolamento allegato.
Priorità verrà data alle persone sole o con insufficiente e/o precario supporto familiare.

Azioni strategiche

1) Fornire a tutti i cittadini di Montegrotto Terme in difficoltà un sostegno economico, relazionale, di aggregazione, di accompagnamento e di aiuto personale.
2) Attivare tutte le possibili risorse individuali per la autoprotezione e autopromozione della salute.
3) Attivare tutte le risorse disponibili, familiari ed extrafamiliari, compreso il volontariato, per qualificare il livello di vita delle persone.
4) Sensibilizzare la comunità sull'importanza che ogni cittadino possa e debba avere dignitose condizioni di vita.
5) Promuovere la nascita di gruppi di mutuo aiuto nella comunità locale.

Azioni strumentali

1) Servizio di assistenza domiciliare.
2) Servizio di trasporto disabili privi di mezzi.
3) Interventi economici in condizioni di necessità
4) Interventi economici per ricoveri in Case di Riposo.
5) Interventi economici per soggiorni climatici anziani.
6) Interventi economici per assicurare l'obbligo scolastico.
7) Interventi economici per associazioni del volontariato che operino nel campo dell'assistenza sociale e della promozione e protezione della salute.
8) Interventi di sostegno educativo in collaborazione con il volontariato.
9) Interventi di tipo riabilitativo a domicilio in collaborazione con il volontariato.
10) Interventi assistenziali diurni e notturni domiciliari o intraospedalieri in collaborazione con il volontariato.
11) Interventi di tipo infermieristico domiciliare in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale attraverso il Distretto.
12) Interventi di integrazione con i Servizi dell'Azienda Sanitaria Locale (assistenza infermieristica a domicilio, assistenza medica di base e specialistica, consultori familiari, servizi di salute mentale, servizi di neuropsichiatria infantile e per l'età evolutiva, servizi per le tossicodipendenze e l'alcologia, unità operativa distrettuale per gli anziani, servizio di integrazione lavorativa).

Costi delle prestazioni

I servizi e gli interventi sono a pagamento, come successivamente stabilito nei paragrafi relativi al pagamento di ciascun servizio, escluse le situazioni espressamente precisate.

Richiesta di servizi e interventi

I servizi e gli interventi previsti dal Progetto possono essere richiesti :

- dall'utente
- da un famigliare
- da conoscenti
- da un Medico di Medicina Generale del Comune
- da un operatore del Distretto del Distretto Socio-Sanitario
- dai Servizi Sociali del Comune.

Formazione

Gli operatori coinvolti nel Progetto, anche volontari, partecipano ad attività di formazione, in particolare sugli aspetti relazionali degli interventi, a cura del Responsabile del Progetto.

Responsabile del Progetto

Responsabile del Progetto e della sua attuazione e verifica è il Responsabile del Settore Sociale del Comune.

Verifica

Il Responsabile del Progetto programmerà periodiche consultazioni, alle quali parteciperà anche l'Assessore competente, con tutti gli operatori, anche volontari coinvolti nelle varie attività, al fine di accertare l'andamento dei Servizi e degli interventi.

Saranno studiati metodi obiettivi, dove possibile, di verifica attraverso questionari anonimi o altro.

Sarà formulata, a cura del Responsabile del Progetto, una sintetica relazione annuale sull'insieme degli interventi attuati, dei Servizi prestati e sulle difficoltà incontrate.

REGOLAMENTAZIONE DEL PROGETTO

TITOLO I

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 1 – Finalità del Servizio

Le finalità del servizio sono:

a) assicurare all'utente, sulla base di una diagnosi sociale e medica, una serie di prestazioni che gli consentano di condurre, restando nel proprio domicilio, una esistenza sicura e libera anche se parzialmente protetta;
b) salvaguardare l'unità del nucleo familiare evitando che, per mancanza di interventi idonei, vi sia una emarginazione degli elementi più deboli e lo sfaldamento anche temporaneo del nucleo stesso;
c) favorire per quanto possibile la permanenza dell'utente nel proprio ambiente naturale, evitando modifiche alla sua normale vita di relazione e conservando alle persone sole o conviventi in famiglia i propri ruoli e responsabilità;
d) tendere, in una prospettiva di rieducazione e riabilitazione sociale e psico-fisica, ad una continua valorizzazione delle risorse individuali e di gruppo, ponendosi come prospettiva di affiancamento (ovviamente in rapporto con le diverse situazioni soggettive) anzichè come intervento sostitutivo della persona;
e) rompere l'isolamento sociale e sostenere psicologicamente i membri delle famiglie inserendoli attraverso una intensa azione domiciliare, nella vita di quartiere, stimolando la loro partecipazione e collaborazione alla ricerca di possibili soluzioni ai problemi di interesse comune;
f) evitare l'istituzionalizzazione e la ospedalizzazione, qualora non siano strettamente indispensabili;

Il servizio ha carattere di temporaneità; serve cioè a rimuovere particolari difficoltà, superate le quali il servizio cessa.
Fanno eccezione i casi in cui i destinatari siano le persone anziane e si presentino bisogni che richiedono interventi prolungati nel tempo e quindi assumono carattere di stabilità.

Art. 2 – Prestazione del Servizio

Il servizio domiciliare, affrontando problemi come solitudine, handicap, malattia ecc. deve fornire soluzioni tanto sul piano umano quanto sul piano tecnico delle prestazioni operative concrete.
La qualità e il senso del servizio sono dati non da prestazioni stereotipate o meccaniche, per cui l'operatore è chiamato a svolgere funzioni anche in senso psicologico e sociale.
Le prestazioni riguardanti il servizio di aiuto domiciliare possono essere:

1)<u>Relative ai bisogni dell'utente:</u>

a) nell'igiene e nella cura personale;
b) nella preparazione dei pasti (nei casi in cui l'utente sia nell'incapacità o nell'impossibilità di farlo da sé);
c) nell'acquisto di generi alimentari, medicinali e di altro nell'orario di lavoro stabilito per l'utente;
d) nel disbrigo di semplici pratiche o commissioni (ritiro pensioni, pagamento bollette varie) qualora l'utente sia impossibilitato a farlo;

e) provvedendo a tutte le necessità inerenti il ricovero qualora l'utente sia temporaneamente degente presso l'ospedale, istituti di ricovero, centri di riabilitazione, quando non ci siano famigliari che possono provvedere a tali necessità;
f) nell'accompagnamento dal medico e/o presso altri servizi.

2)Relative alla casa:
a) pulizia dell'alloggio (locali abitualmente utilizzati dall'utente e rispondenti ai bisogni primari) comprendente il riordino degli ambienti, la pulizia dei mobili e dei pavimenti. Periodicamente può essere effettuata la pulizia più specifica dell'alloggio;
b) lavatura di biancheria e vestiario personali dell'utente, da effettuarsi a domicilio dello stesso o in lavanderia;
c) stiratura e rammendo della biancheria, lavatura dei piatti e delle stoviglie;

3)Relative all'aiuto nella gestione familiare:
a) aiuto generico alla gestione personale e familiare che, oltre a comprendere gli interventi succitati, prevede quelli di sostegno nei confronti del nucleo familiare per aiutarlo ad acquistare l'autosufficienza;

4)Relative all'aspetto sanitario:
a) prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, quando queste siano complementari alle attività assistenziali e coincidono con quelle svolte normalmente dai famigliari.

Si tratta di prestazioni definite di "confine" fra l'area sanitaria e socio-assistenziale, che comportano l'attività di semplice attuazione quali massaggi e frizioni per prevenire piaghe da decubito, mobilizzazione dell'utente attiva e passiva, che si valutino non separabili da una attività integrata di assistenza alla persona, in quanto essenziale alla attuazione di un programma assistenziale.

Art. 3 - Destinatari

Il servizio domiciliare è rivolto a tutti i cittadini, in particolare alle famiglie e alle persone in condizioni di bisogno e pertanto va inteso come un servizio particolare alle sole persone anziane (cfr. art. 6 lett. h L.R. 55/82).
Nel caso in cui l'utente non viva da solo, l'intervento è volto a integrare e rafforzare l'azione dei conviventi (siano famigliari o parenti) fermo restando che questi ultimi devono, da soli, provvedere alle loro necessità.

I destinatari devono essere:
a) autosufficienti: chi è in grado di gestire da solo, o con limitato ed episodico aiuto fornito da parenti e/o vicini, la propria esistenza e gode prevalentemente di condizioni di salute sufficienti;
b) parzialmente autosufficienti: chi sa gestire in modo parziale la propria salute e abbisogna di un intervento stabile esterno, per provvedere alle proprie necessità e presenta generalmente condizioni di salute precarie;
c) a rischio di ricovero: chi non è assolutamente in grado di gestire la propria situazione personale, perché allettato e in condizioni psicofisiche deteriorate, ed esposto all'eventualità di un ricovero.

Prioritariamente si considerano le seguenti tipologie di utenza:
a) anziani (oltre i 60 anni);
b) inabili (affetti da handicap 18 – 60 anni);
c) altri (malati psichici, alcolisti, ecc. 18 – 60 anni);
d) minori a rischio (0 – 18 anni);
e) minori affetti da handicap (0 – 18 anni).

Art. 4 – Criteri di ammissione al Servizio

Il servizio per raggiungere la finalità di globalità di intervento deve essere orientato ad intervenire su qualsiasi fascia d'età e non essere limitato ad una categoria di utenti.
L'insieme degli elementi considerati per l'ammissione al servizio sono:
Situazione sociale : si darà priorità a persone o nuclei familiari che vivono in condizioni di isolamento ed emarginazione.
Situazione sanitaria : è indispensabile intervenire verso gli utenti le cui precarie condizioni di salute possono dare avvio ad una serie di ospedalizzazioni e conseguente cronicizzazione, garantendo una attività domiciliare atta a prevenire quanto possibile queste condizioni.
Situazione familiare : valutate le possibilità dei figli e dei parenti tenuti per legge agli alimenti, si individuano nei problemi dell'attività lavorativa, delle condizioni di salute e della lontananza, le motivazioni da ritenere prioritarie.
Situazione economica : verrà data priorità a coloro che godono di un reddito inferiore o pari al minimo vitale e non siano proprietari di beni immobili salvo il caso di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo e abitato dal nucleo stesso, di beni mobili registrati che siano necessari e adeguati per ragioni di lavoro.

Art. 5 – Organizzazione del Servizio

Personale
L'équipe del servizio di assistenza domiciliare, che fa riferimento all'Ente Locale, sarà composta da operatori con le seguenti qualifiche: Assistente Sociale e Assistente Domiciliare.
L'Assistente Sociale:
- ha la responsabilità del servizio e provvede alla sua organizzazione;
- svolge le diagnosi psico-sociali in fase di accertamento, verifica gli stati di bisogno e predispone il relativo piano di trattamento ;
- fornisce prestazioni di servizio sociale professionale;
- cura la programmazione, la ricerca e la documentazione del servizio.

L'Assistente Domiciliare
- svolge le prestazioni di cui all'art. 2 del presente regolamento
- svolge pratiche amministrative nell'interesse degli utenti presso Enti o Istituzioni.

Modalità operative
La metodologia di lavoro deve essere adeguatamente supportata da sistematici momenti di confronto.
Gli operatori si costituiscono pertanto in gruppo operativo interdisciplinare.
Nell'ambito del gruppo operativo avviene:
- lo scambio delle informazioni e delle conoscenze fra gli operatori del servizio, sia sul singolo caso che sull'insieme dell'attività del servizio;
- la definizione delle modalità tecniche degli interventi e della loro reciproca integrazione;
- la verifica del lavoro svolto relativa all'efficacia degli interventi, alla eventuale riduzione o ampliamento delle prestazioni;
- la formazione del piano di lavoro settimanale.

Istruttoria

L'accesso alle prestazioni del servizio domiciliare viene così regolato:

a) richiesta formulata al Comune dall'interessato, da parenti o conoscenti dello stesso, da medici curanti e ospedalieri, o da personale operante nelle strutture socio-sanitarie presenti nel territorio. L'utente dovrà presentare la domanda su apposito modulo fornito dai Serevizi Sociali (All. A) e produrre la documentazione, anche reddituale, prevista per tutti gli interventi assistenziali.
b) Analisi effettuata dall'Assistente Sociale sulla situazione socio-economico-familiare del richiedente; al fine di approfondire la conoscenza dell'utente sarà compiuta dall'Assistente Sociale una o più visite domiciliari;
c) Analisi effettuata da tutto il gruppo di lavoro, sulla richiesta e sull'indagine, per giungere a una conoscenza globale non solo delle singole motivazioni delle richieste, ma anche dell'inquadramento del tipo di funzioni che ogni operatore dovrà svolgere nei confronti di un determinato utente.

I casi urgenti saranno discussi dall'équipe degli operatori, e momentaneamente accettati, in attesa di far seguire loro la normale procedura di assunzione.

Art. 6 – Integrazione con i servizi Sanitari

Le prestazioni mediche, specialistiche, infermieristiche e riabilitative di cui abbisognano gli utenti, sono di competenza della ULSS, che deve garantire, attraverso i presidi sanitari e l'organizzazione distrettuale dei servizi, i necessari interventi, ovviamente coordinati anche sotto il profilo organizzativo, con le loro prestazioni socio-assistenziali del servizio domiciliare.

Art. 7 – Rapporti con gli altri Servizi Socio - Sanitari

Qualora l'utente del servizio di assistenza domiciliare sia seguito anche da altri servizi (Consultorio Familiare, Servizio Psichiatrico, Servizio riabilitativo Età Evolutiva, Servizio Tossicodipendenze) è da prevedere la formulazione di un piano di lavoro stesso, fermo restando le diverse funzioni e le diverse responsabilità.

In particolare, per quanto concerne il servizio Psichiatrico, dovrà essere garantita la compresenza operativa dell'équipe psichiatrica, sia nelle prime fasi dell'intervento dell'Assistente Domiciliare, sia quando questa ne avverta l'utilità in relazione ai problemi di rapporto con l'utente.

Art.8 – Rapporto con il Volontariato

Il coinvolgimento del volontariato costituisce un supporto importante alla realizzazione del servizio. Il volontariato non è in alternativa all'intervento pubblico, ma lo integra in quegli spazi che appartengono ad un impegno civile di solidarietà sociale.

I gruppi e le Associazioni di volontariato che intendono collaborare in modo continuativo devono essere legalmente riconosciuti dalla Regione e possono collaborare con l'Ente Locale anche in forma convenzionata, purchè offrano le necessarie garanzie per qualità delle prestazioni, qualificazione del personale ed efficienza organizzativa operativa.

Il servizio assicura e promuove altresi la più ampia forma di partecipazione e collaborazione degli utenti, delle loro associazioni e delle formazioni sociali esistenti nel territorio.

Art. 9 – Determinazione della Partecipazione alla Spesa

Sono esentati dalla partecipazione alla spesa i destinatari dei servizi di assistenza domiciliare con redditi familiari pari o inferiori alla seguente tabella:

TABELLA A

Componenti nucleo familiare	Reddito Mensile
1	910.000
2	1.310.000
3	1.560.000
4	1.990.000
5	2.580.000

Per ogni componente successivo al quinto l'importo di 2.580.000 viene aumentato di Lire 80.000.
Per reddito si intende:

a) reddito imponibile per i modelli 730 /740 e 101/201;
b) assegno di invalidità e di accompagnamento;
c) depositi bancari, postali e titoli.

Da tale importo vanno detratti :

a) spese di affitto fino a Lire 600.000;
b) spese assistenziali documentate (es. farmaci..).

Per i destinatari del Servizio Domiciliare aventi redditi familiari superiori alla Tabella "A", si applica la partecipazione alle spese calcolata secondo la seguente tabella:

TABELLA B

Componenti nucleo familiare	Fascia 1 20%	Fascia 2 40 %	Fascia 3 60 %
1	911.000 - 1.111.000	1.112.000 - 1.412.000	1.413.000 - 1.713.000
2	1.311.000 - 1.511.000	1.512.000 - 1.912.000	1.913.000 - 2.313.000
3	1.561.000 - 1.761.000	1.762.000 - 2.412.000	2.413.000 - 2.903.000
4	1.991.000 - 2.191.000	2.192.000 - 2.972.000	2.973.000 - 3.553.000
5	2.581.000 – 2.781.000	2.782.000 - 3.722.000	3.723.000 - 4.423.000

Per ogni componente oltre il quinto, l'importo dell'ultima riga della tabella "B" va aumentato di Lire 80.000.
Per redditi superiori a quelli della terza fascia, la partecipazione alla spesa corrisponde al 100% del costo del servizio.
La partecipazione alle spese viene determinata moltiplicando la percentuale della fascia corrispondente al reddito per il costo delle ore di servizio prestato. Il costo orario è di Lire 12.000.
Per il servizio lavanderia, gli utenti con reddito superiore ai limiti della tabella "A" sono tenuti ad una contribuzione fissa pari a Lire 20.000 mensili per utente.
I pagamenti dovranno essere effettuati mensilmente.
Il servizio viene sospeso nel caso di mancato pagamento della quota di partecipazione alla spesa.

Art. 10 – Definizione di Nucleo Familiare

Il nucleo familiare che si tiene in considerazione è quello di stabile convivenza di più persone nella stessa abitazione.

TITOLO II

SERVIZIO TRASPORTO COMUNALE DISABILI/ANZIANI/MINORI

Art. 11 - Oggetto

La Città di Montegrotto Terme mette a disposizione dei cittadini disabili/minori/anziani privi di mezzi un'auto per il trasporto.

Art. 12 – Svolgimento del Servizio

Possono richiedere il Servizio presentando le domande su appositi modulo fornito dai Servizi Sociali (All. B) tutti i cittadini di Montegrotto Terme disabili/minori/anziani privi di altre possibilità alternative o i loro famigliari. Il Servizio sarà effettuato prioritariamente per visite mediche e relativi accertamenti, utilizzo dei Servizi Scolastici ed Educativi, altre attività (ritiro pensione, richieste presso uffici pubblici, ecc.).
Il Servizio è organizzato e coordinato dai Servizi Sociali del Comune.

Art. 13 – Costo del Servizio

Il Servizio prevede un rimborso pari a Lire 100 al Km, aggiornabili semestralmente se si verificano modifiche al costo dei carburanti, a cura dei Servizi Sociali del Comune.
Per coloro che hanno un reddito familiare pari o inferiore al Minimo Vitale, corrispondente all'importo della pensione minima INPS dipendenti, il servizio è gratuito. Situazioni particolari saranno oggetto di analisi da parte dei Servizi Sociali del Comune.

TITOLO III

INTERVENTI ECONOMICI A PERSONE IN CONDIZIONI DI NECESSITA'

Art. 14 – Finalità degli Interventi

Il Comune attraverso una serie di interventi economico-assistenziali ordinari e straordinari, mira al razionale soddisfacimento delle varie richieste di assistenza economica.

Art. 15 - Destinatari

L'assistenza economica consiste nell'erogazione di contributi finanziari ordinari e contingenti, a favore di persone che si trovano in determinate condizioni socio-economiche, e saranno elargiti sulla base del "minimo vitale".

Art. 16 – Determinazione del Minimo Vitale

Per "minimo vitale" si intende il livello minimo di soddisfazione alle esigenze fondamentali di vita, individuali e familiari, di carattere psico-fisico e sociale.

Art. 17 – Tipologia degli Interventi

Gli interventi economici definiti con il presente regolamento, si distinguono in base ai bisogni che tendono a soddisfare e consistono nell'erogazione di:

a) Contributi continuativi. Trattasi di interventi tendenti ad assicurare al cittadino in stato di bisogno, il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della vita. I destinatari sono persone o nuclei familiari privi di reddito o con reddito inferiore al "minimo vitale"(pari all'importo della pensione minima INPS dipendenti). L'ammontare del contributo viene definito in riferimento alla situazione specifica del richiedente e/o del nucleo familiare, ed è determinato dalla differenza fra il "minimo vitale" mensile e il reddito accertato, detratte le spese di affitto fino ad un massimo di Lire 600.000 mensili. Altresi vengono detratte per le stesse quote, le spese relative al mutuo prima casa.
b) Contributi straordinari. Possono essere erogati (una tantum), connessi a fatti eccezionali documentati. In questa ipotesi il contributo da erogarsi, sarà variabile da caso a caso, dovrà essere pari o inferiore alla spesa da sostenere.

Art. 18 – Motivi di Esclusione

Sono esclusi dai benefici economici di cui sopra:
a) le persone che hanno parenti i quali, ai sensi dell'Art. 433 del Codice Civile, sono obbligati a fornire gli alimenti, purchè siano nelle condizioni di poterlo fare;
b) le persone che rifiutano soluzioni alternative all'assistenza economica richiesta;
c) le persone con proprietà di beni immobili diverse dalla abitazione del nucleo;
d) le persone o i nuclei famigliari con un tenore di vita diverso e/o superiore da quello dichiarato.

Art. 19 – Quantificazione del "Minimo Vitale"

Il "minimo vitale" viene quantificato seguendo il criterio della equiparazione alla pensione minima INPS dipendenti che viene aggiornata annualmente dall'Ente stesso, aumentata da una quota percentuale a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare (Tabella "C").

TABELLA C
PENSIONE MINIMA INPS AL 01/01/98 : 697.700

N. Componenti	Quota Base	% Persona	Importo Mensile
1	697.700	--	697.700
2	"	+50%	1.046.550
3	"	+80%	1.255.860
4	"	+110%	1.465.170
5	"	+140%	1.674.480
6	"	+170%	1.883.790
7	"	+200%	2.093.100

Per ogni ulteriore componenete si aumenta del 30%.
Le spese di affitto vengono detratte fino ad un massimo di Lire 600.000 mensili, come pure le spese di mutuo prima casa.

Art. 20 – Modalità di presentazione delle Richieste

I cittadini che intendono godere dei benefici economici previsti dal presente regolamento, devono presentare domanda in carta semplice, compilata su apposito modulo fornito dai Servizi Sociali, indicandovi le proprie generalità complete.
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti altri documenti:
- stato di famiglia;

- busta paga, certificato di pensione, cartellino di disoccupazione dei componenti la famiglia in età lavorativa;
- modello 740/730, 101/201;
- ricevuta comprovante il pagamento del canone di affitto;
- bollette di acqua, luce, gas e telefono;
- altri documenti ritenuti utili ad illustrare le circostanze particolari, la natura e l'origine del bisogno (certificati medici, fatture, preventivi ecc.).

Art. 21 – Compiti dell'Ufficio Preposto

I Servizi Sociali, si riservano , ogni qual volta lo ritengano necessario, di accertare, anche con la collaborazione del Comando di Polizia Municipale, mediante visite domiciliari ed opportune indagini, la veridicità sulla situazione prospettata dall'istante, con particolare riferimento alle proprietà immobiliari, al tenore di vita e al tipo di lavoro svolto.

TITOLO IV

INTERVENTI ECONOMICI PER RICOVERI IN CASE DI RIPOSO

Art. 22 - Finalità

L'inserimento in strutture protette, ha lo scopo di tutelare prevalentemente cittadini anziani per i quali il mantenimento nel proprio nucleo familiare sia divenuto problematico.
Il ricovero in Istituto si colloca come ultima risposta in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili.

Art. 23 - Modalità

Per il procedimento di ammissione al contributo economico per pagamento parziale o totale della retta di ricovero, l'interessato previo colloquio con l'Assistente Sociale, presenta domanda su apposito modulo fornito dai Servizi Sociali (All. A), allegando la documentazione richiesta.

Art. 24 - Interventi

L'Amministrazione comunale interviene a favore dell'interessato che ne abbia diritto nel modo seguente:

a) con la copertura dell'intera retta giornaliera nei casi in cui gli anziani siano sprovvisti di redditi e non abbiano persone tenute agli alimenti o in presenza di tali persone, se queste hanno un reddito che non consente loro di concorrere nella spesa suindicata;
b) attraverso l'integrazione della quota di pensione degli interessati;
c) per quanto previsto nei punti a e b, il Comune interviene rispettivamente aggiungendo o decurtando mensilmente dalla pensione una quota pari ad un minimo di Lire 80.000 fino ad un massimo di Lire 130.000, per le spese personali;
d) lasciando per intero agli interessati, la quota alla tredicesima mensilità.

In caso di decesso dell'anziano ricoverato, la quota residua di pensione già di competenza del deceduto e non riscossa viene incamerata dal Comune di Montegrotto Terme, a cura del Servizio Economato.
Tale incameramento potrà essere disposto nei soli casi in cui l'interessato sia stato ricoverato per un periodo superiore a tre mesi e la quota di carico del ricoverato stesso sia inferiore alla retta del Comune.

L'interessato o i famigliari tenuti agli alimenti dovranno sottoscrivere specifica dichiarazione di essere a conoscenza di tale fatto e di accertarlo.

TITOLO V

INTERVENTI ECONOMICI PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI

Art. 25 – Destinatari e Criteri di Accesso

Possono partecipare ai soggiorni climatici per anziani i residenti nel territorio del Comune che presentino una autosufficienza fisica e psichica tale da non ostacolare la vita di comunità.

Art. 26 – Interventi Economici Diretti del Comune

E' a carico dell'Amministrazione Comunale:

a) il pagamento delle spese di trasporto degli anziani dal luogo di origine al luogo di soggiorno e viceversa;
b) eventuali costi dell'accompagnatore del gruppo;
c) eventuali costi assicurativi.

Art. 27 – Costi dei Soggiorni Climatici

Il soggiorno è a carico dell'interessato.
Coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni possono fare richiesta, presso i Servizi Sociali comunali, allegando la documentazione reddituale del nucleo familiare riferito all'anno precedente, per ottenere le seguenti facilitazioni:

- Sconto del 10% sul costo complessivo se il reddito del nucleo familiare di stabile convivenza è superiore fino al 20% al Minimo Vitale (Pari all'importo della pensione minima INPS);
- Sconto del 50% sul costo complessivo se il reddito del nucleo familiare di stabile convivenza è uguale o inferiore al Minimo Vitale (Pari all'importo della pensione minima INPS).

Casi particolari verranno esaminati dai Servizi Sociali del Comune.

TITOLO VI

INTERVENTI ECONOMICI PER ASSICURARE L'OBBLIGO SCOLASTICO

Art. 27 – Modalità per il Rimborso dei Testi Scolastici

Per quanto riguarda l'acquisto dei libri di testo inerenti la Scuola dell'obbligo, si farà riferimento al seguente criterio:

- Reddito medio mensile del nucleo familiare : la somma dei redditi, detratto l'affitto fino ad un massimo di Lire 600.000, o detratto il mutuo prima casa per lo stesso importo, diviso per il numero dei componenti.
- Importo del contributo:

Fascia	Reddito Medio Mensile	Contributo
1°	Fino a 600.000	Rimborso totale
2°	Da 601.000 a 650.000	Rimborso 50%
3°	Da 651.000 a 700.000	Rimborso 25%
4°	Da 701.000 in poi	Nessun contributo

Le fasce di reddito riportate nella tabella saranno aggiornate con specifico provvedimento della Giunta Municipale.

Art. 28 – Istruttoria del Caso

L'istruttoria del caso dai Servizi Sociali previa compilazione dell'apposito modulo allegando la documentazione reddituale del nucleo familiare per l'ultimo anno di riferimento.

TITOLO VII

INTERVENTI ECONOMICI PER ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO CHE OPERANO SUL CAMPO DELL'ASSISTENZA SOCIALE E DELLA PROMOZIONE / PROTEZIONE DELLA SALUTE.

Art. 29 – Oggetto

La Città di Montegrotto Terme prevede la concessione di contributi ad Associazioni che operano nel campo dell'assistenza sociale e della promozione/protezione della salute. Tale concessione viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, procedure e criteri stabiliti dal presente regolamento in attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 22 della legge 30/12/91, n. 412 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa.

Art. 30 – Interventi Ordinari e Straordinari

La concessione di contributi è disposta in via ordinaria e straordinaria per Associazioni del privato sociale e del volontariato che svolgano attività a favore della popolazione del Comune e che siano regolarmente costituite con atto approvato dai soci e dai partecipanti almeno sei mesi prima della richiesta al Comune.
Gli interventi possono essere sia economici ordinari che straordinari, quando siano motivati da progetti ed esistenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscano, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso altre popolazioni.
I contributi ordinari vanno intesi ache come disponibilità di locali, luce, acqua, gas a titolo gratuito per gli scopi dell'Associazione.

Art. 31 – Termini per Presentare Richieste e Istanze di Concessione

La richiesta deve essere presentata dal Presidente dell'Associazione in qualsiasi momento, motivata e corredata dallo Statuto (la prima volta) e dal progetto, con relativa previsione di spesa, per il contributo viene richiesto, e delle motivazioni se si tratta di contributo per attività ordinaria, con allegato bilancio consuntivo dell'anno precedente.
Nella richiesta dovrà essere previsto se l'Associazione beneficia di altri contributi da parte di soggetti pubblici e privati, in caso di affermativo va indicato l'importo e il soggetto che lo concede.
L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

Art. 32 – Procedimento Amministrativo

Il procedimento amministrativo avviene a cura dei Servizi Sociali del Comune.
La Giunta Comunale stabilisce l'eventuale contributo.

Art. 33 - Contributi

L'erogazione dei contributi avviene per il 50% al momento dell'approvazione della richiesta e per il restante 50% a presentazione del rendiconto riguardante l'attività, il progetto o l'iniziativa al quale si riferisce.
Il Comune potrà chiedere all'Associazione copia di documenti giustificativi delle spese.
Nei preventivi e nei rendiconti di attività, progetti e iniziative ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti dell'Associazione e di coloro che volontariamente, a qualsiasi titolo, vi collaborano; nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali l'Associazione già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art. 34 – Condizioni che Regolano gli Interventi del Comune

Il contributo del Comune non può essere concesso per eventuali maggiori spese che si verificano per attività, progetti, interventi dell'Associazione richiedente, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie.
Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di attività, progetti e interventi ai quali ha accordato contributi, se non partecipa direttamente alla loro programmazione, organizzazione e realizzazione.
Il Comune a seguito di accertamenti che verifichino l'irregolarità o la necessità di chiarimenti può disporre la sospensione dell'erogazione del contributo.
La concessione del contributo è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali viene accordato. Le spese per ospitalità, rappresentanza e simili non possono essere oggetto di contributo.

TITOLO VIII

GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO EDUCATIVO

Art. 35 - Oggetto

La Città di Montegrotto Terme propone, in collaborazione col volontariato locale, interventi pomeridiani di sostegno educativo e facilitazione nello svolgimento dei compiti scolastici per famiglie e ragazzi che necessitano di sostegno.

Art. 36 – Svolgimento degli Interventi

Gli interventi sono organizzati e coordinati a cura dei Servizi Sociali del Comune che proporranno le opportune collaborazioni (volontari, parrocchie, obiettori in servizio civile, ecc.) e necessitano della collaborazione delle Scuole Elementari e Medie del Comune.

Art. 38 – Spesa per gli Interventi

Gli interventi vengono proposti gratuitamente a tutti gli interessati.

TITOLO IX

INTERVENTI DI TIPO RIABILITATIVO A DOMICILIO

Art. 39 Oggetto

La Città di Montegrotto Terme propone in collaborazione col volontariato locale interventi riabilitativi, giudicati dal Medico di Medicina Generale, possibili a domicilio.

Art. 40 Svolgimento degli Interventi

Gli interventi sono richiesti ed indicati nella loro tipologia dal Medico di Medicina Generale, organizzati e coordinati dai Servizi Sociali del Comune.
Sono attivati da volontari individuati dai Servizi Sociali del Comune o da personale specializzato regolarmente retribuito con rapporto di collaborazione saltuaria.

Art. 41 – Spesa per gli Interventi

Qualora si utilizzi personale specializzato, il costo è a carico dell'interessato.
Si prevedono le seguenti facilitazioni:
- sconto del 10% sul costo complessivo se il reddito familiare è superiore fino al 20% al Minimo Vitale;
- sconto del 50% sul costo complessivo se il reddito familiare è uguale od inferiore al Minimo Vitale.

Situazioni particolari saranno eventualmente oggetto di analisi da parte dei Servizi Sociali del Comune.

TITOLO X

INTERVENTI ASSISTENZIALI DIURNI E NOTTURNI FAMILIARI

Art. 42 - Oggetto

La Città di Montegrotto Terme propone, in collaborazione col volontariato locale, interventi assistenziali generici, diurni e notturni domiciliari, giudicati necessari dal Medico di Medicina Generale, che non siano già previsti dal Servizio di Assistenza Domiciliare.

Art. 43 – Svolgimento deglio Interventi

Gli interventi sono richiesti dal Medico di Medicina Generale e organizzati e coordinati dai Servizi Sociali del Comune.

Art. 44 – Spesa per gli Utenti

Qualora si utilizzi personale regolarmente retribuito il costo è a carico dell'interessato.
Si prevedono le seguenti facilitazioni:
- sconto del 10% sul costo complessivo se il reddito familiare è superiore fino al 20% al Minimo Vitale;
- sconto del 50% sul costo complessivo se il reddito familiare è uguale o inferiore al Minimo Vitale;

Situazioni particolari saranno eventualmente oggetto di analisi da parte dei Servizi Sociali del Comune.

TITOLO XI

INTERVENTI DI TIPO INFERMIERISTICO DOMICILIARE

Art. 45 – Scopi e Collaborazioni

Interventi di tipo infermieristico domiciliare sono a carico dell'Azienda Sanitaria Locale tramite il Distretto.
I Servizi Sociali del Comune si attiveranno per le necessarie collaborazioni ed integrazioni operative con gli operatori sanitari del Distretto Socio-Sanitario.

TITOLO XII

INTERVENTI DI INTEGRAZIONE CON I SERVIZI SOCIO-SANITARI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE

Art. 46 – Scopi e Collaborazioni

L'Azienda Sanitaria Locale fornisce ai cittadini di Montegrotto Terme alcuni servizi territoriali di propria competenza, in particolare: assistenza infermieristica domiciliare di base e specialistica – Consultorio Familiare – Centro di Salute Mentale – Servizio di Neuropsichiatria Infantile per l'Età Evolutiva – Servizi per le Tossicodipendenze e l'alcologia.

E' scelta strategica del Comune di Montegrotto Terme favorire ogni collaborazione ed integrazione operativa con i suddetti servizi.